



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA “OSSERVATORIO PTCP di MB”

Att.ne Presidente della provincia di MB Luca Santambrogio

All'autorità procedente - Il Direttore del Settore Territorio e Ambiente - Ing. Fabio Fabbri

All'autorità competente - Il Direttore del Settore Strade e Viabilità - Arch. Emanuele Polito

Oggetto: Osservazioni e suggerimenti rispetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il sottoscritto _____, per nome e per conto del “**Coordinamento Ambientalista OSSERVATORIO PTCP di MB**”, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante 2025 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), formula le seguenti osservazioni e contributi conoscitivi e valutativi, ai sensi dell’avviso pubblicato il 10/11/2025 sul sito istituzionale della Provincia e sul portale regionale SIVAS.

1. Premessa

Il Rapporto Preliminare di Verifica di assoggettabilità alla VAS individua la Variante 2025 come un insieme di “modifiche minori” finalizzate ad aggiornamenti cartografici e al miglioramento dell’“adattività” del PTCP. Tuttavia, dall’analisi dei contenuti emergono elementi che possono determinare effetti significativi sull’ambiente e sul consumo di suolo, richiedendo — a nostro avviso — una Valutazione Ambientale Strategica completa ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs. 152/2006.

2. Osservazioni di merito

a) Incremento della flessibilità normativa e rischio di indebolimento delle tutele

Il Rapporto sottolinea l’intenzione di “migliorare/potenziare i margini di adattività” del PTCP e di rendere la disciplina “più interpretabile” all’interno degli ambiti tutelati (pag. 57).

Questa impostazione — pur motivata dalla volontà di semplificazione — rischia di:

- ridurre la certezza delle norme di salvaguardia;
- permettere deroghe o rilocalizzazioni non adeguatamente regolamentate;
- entrare in contrasto con il principio di non regressione ambientale;
- indebolire l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo previsto dalla L.R. 31/2014.

b) Nuove edificazioni in ambiti geomorfologici sensibili (art. 11)

Le modifiche all’art. 11 presentano un effetto combinato che introduce una criticità rilevante:

1. A pag. 15 del Rapporto si legge che:
“non sono ammesse nuove edificazioni all’esterno della superficie urbanizzata [...] nelle aree incluse negli ambiti vallivi, negli orli di terrazzo e nelle scarpate morfologiche”.
2. A pag. 14 del Rapporto si precisa che la revisione dell’art. 11 ha lo scopo di:
“consentire anche interventi edilizi di nuova costruzione all’interno della superficie urbanizzata”.



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA “OSSERVATORIO PTCP di MB”

La norma quindi:

- vieta le nuove edificazioni in ambiti geomorfologici solo se esterni alla superficie urbanizzata;
- ammette nuove edificazioni all'interno dell'urbanizzato, anche nei tratti di valloni, orli di terrazzo o scarpate ricadenti in tale perimetro.

Implicazioni

In un territorio come quello brianzolo, dove molte parti degli ambiti vallivi risultano inglobate nel tessuto urbano costruito negli anni '60-'70, questa distinzione consente nuove edificazioni proprio in aree:

- idraulicamente sensibili;
- morfologicamente fragili;
- strategiche per la continuità ecologica;
- già compromesse da eccessiva impermeabilizzazione.

Alla luce del consumo di suolo estremamente elevato in provincia (ISPRA 2025: media >40%, 12 comuni >50%, Lissone 70%), questa modifica non appare compatibile con un approccio prudentiale.

La continuità ecologica, obiettivo del piano, richiede l'esclusione completa delle edificazioni da ambiti vallivi e dagli ambiti di azione paesaggistica — non solo dai corsi d'acqua esistenti, ma anche da piane alluvionali e paleoalvei, elementi centrali per i corridoi ecologici.

Tale esclusione è essenziale anche per garantire l'invarianza idrogeologica ed evitare rischi di frane o cedimenti, indipendentemente dalla collocazione interna o esterna alla superficie urbanizzata.

c) Impianti da fonti rinnovabili (FER) in AAS e Rete Verde (artt. 6 e 31)

Le modifiche agli artt. 6 e 31 prevedono la possibilità di realizzare impianti FER in AAS e Rete Verde “laddove consentiti per legge” e con misure di compensazione (pagg. 15–16).

Criticità rilevate

- Mancano criteri localizzativi vincolanti.
- La formula “laddove consentiti per legge” è troppo generica.
- La Rete Verde, dal perimetro frastagliato, costituisce corridoio ecologico e risulta particolarmente vulnerabile.
- Gli AAS, ambiti agricoli strategici, non sono compatibili con ulteriori frammentazioni.

Senza criteri chiari, la collocazione di impianti FER in tali aree rischia di compromettere continuità ecologica e funzione agraria.

È indispensabile definire nel dettaglio la tipologia di impianto (fotovoltaico a terra, biomasse, biogas, ecc.) e rendere obbligatoria una valutazione di compatibilità che tenga conto della priorità — riconosciuta dal piano stesso — di non compromettere “in ogni caso la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio”.

d) Modifiche all'art. 31 e introduzione dei Servizi di Interesse Provinciale (SIP) – artt. 31 e 49

La Variante prevede che nella Rete Verde possano essere ammessi:



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA “OSSERVATORIO PTCP di MB”

- Servizi di Interesse Provinciale (SIP);
- ampliamenti di servizi pubblici o di interesse generale “se non diversamente collocabili”;
- come riportato nelle sintesi delle modifiche agli artt. 31 e 49 (pagg. 15–17).

Criticità

- Il PTCP non definisce cosa sia un SIP. Il Rapporto afferma che la definizione verrà costruita successivamente (pag. 17): ciò rende impossibile valutarne gli impatti.
- Il principio del “non diversamente collocabile” è privo di criteri oggettivi.
- La collocazione di funzioni infrastrutturali nella Rete Verde ne compromette la natura di infrastruttura ecologica.
- L’effetto combinato delle modifiche agli artt. 31 e 49 genera una potenziale trasformabilità della Rete Verde, non valutabile con una semplice verifica di assoggettabilità.

È indispensabile definire nel dettaglio la tipologia dei servizi potenzialmente ammessi (sanitari, scolastici, infrastrutturali, sportivi, rifiuti, ecc.) e prevedere una valutazione di compatibilità che tenga conto della priorità di non compromettere continuità e funzionalità ecologica.

Non è inoltre specificato se tali servizi possano essere riconosciuti anche in altri ambiti del sistema delle tutele (AAS, elementi geomorfologici, AIP) o solo in Rete Verde.

Nel primo caso, non è chiaro se siano previste misure compensative obbligatorie.

La semplificazione introdotta dall’art. 47, relativa a interventi di rigenerazione di interesse strategico anche in ambiti tutelati, potrebbe comportare rischi di consumo di suolo e impatti ambientali se non adeguatamente regolamentata.

e) Nuovo Art. 49 – Servizi pubblici di interesse provinciale (SIP)

Il testo e la stesura riportata nel Rapporto Preliminare non chiariscono la tipologia di “Servizi di Interesse Provinciale” a cui ci si riferisce.

La definizione viene rimandata alla successiva redazione dell’articolo.

Tuttavia, pur in assenza di definizione, si introduce la possibilità di riconoscere SIP anche in aree ricadenti (in tutto o in parte) nella Rete Verde.

Il testo risulta quindi troppo indefinito per consentire una valutazione degli impatti.

segue



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA “OSSERVATORIO PTCP di MB”

f) Nuovo Art. 50 – Compensazione ambientale-territoriale

Il Rapporto riconosce che la norma definisce criteri generali, mentre la metodologia per la valutazione della “qualità ecologica” sarà definita successivamente (pag. 63).

In assenza di:

- indicatori,
- soglie minime,
- criteri vincolanti,
- standard di rinaturalizzazione o permeabilità,
- meccanismi chiari di applicazione,

la compensazione rischia di diventare una leva per autorizzare trasformazioni in aree sensibili, senza garanzie di reale riequilibrio.

Si chiede di definire criteri misurabili e vincolanti (indicatori di biodiversità, superfici minime di rinaturalizzazione, connessioni ecologiche ripristinate) e meccanismi certi di applicazione.

g) Partecipazione pubblica

La messa a disposizione del Rapporto per soli 30 giorni è insufficiente per permettere alla cittadinanza di analizzare adeguatamente un documento tecnico complesso.

Si chiede una maggiore apertura e la convocazione di un incontro pubblico di confronto, come previsto dall’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE.

3. Richieste conclusive

Alla luce delle criticità evidenziate, si ritiene che la Variante 2025 possa comportare impatti significativi, poiché:

- modifica tutele paesaggistiche e ambientali con effetti sul consumo di suolo;
- introduce nuove possibilità edificatorie in ambiti geomorfologici sensibili;
- ammette impianti FER in AAS e Rete Verde senza criteri localizzativi;
- consente l’inserimento di servizi pubblici nella Rete Verde;
- introduce i Servizi di Interesse Provinciale (SIP) senza definirne l’esatta tipologia;
- non definisce criteri vincolanti per la compensazione ambientale;
- non specifica indicatori di monitoraggio degli obiettivi di ripristino ecologico;
- aumenta flessibilità e derogabilità delle norme di tutela.

Tali elementi non possono essere valutati adeguatamente attraverso la sola verifica di assoggettabilità.



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA “OSSERVATORIO PTCP di MB”

Si richiede pertanto all’Autorità Competente di ASSOGGETTARE LA VARIANTE 2025 DEL PTCP ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA COMPLETA, garantendo trasparenza, analisi approfondite e reale partecipazione pubblica.

Il Coordinamento Ambientalista OSSERVATORIO PTCP di MB

Monza 24-11-2025